



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V

Prot. 22327/2003/DPF/UFF

Roma, 6 OTT. 2003

AL COMUNE di [REDACTED]
(Rif. nota n.26748 del 16 settembre
2003)

OGGETTO Adozione regolamento di condono per i tributi locali. Quesito.

Con la nota in riferimento si chiede se il regolamento con cui a norma dell'art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, gli enti locali esercitano la facoltà di disciplinare forme di sanatoria dei tributi propri, possa essere deliberato anche oltre i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione e se l'art.10 della stessa legge n.289 del 2002, che prevede la proroga di due anni per l'attività di accertamento relativa ai tributi erariali, possa essere estesa anche ai tributi locali.

Al riguardo, occorre precisare che il regolamento disciplinante la definizione agevolata dei tributi locali con effetto dal 1° gennaio 2003 avrebbe dovuto essere adottato necessariamente entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno in corso è stato differito al 30 maggio 2003 con l'art. 1 del D.L. 31 marzo 2003, n.50, convertito nella legge 20/05/2003, n. 116. Ciò in quanto, trattandosi di materie che incidono inevitabilmente sulle entrate dell'ente, trova applicazione l'art.53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, "nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Occorre, inoltre, sottolineare che se è vero che la facoltà di definire i propri rapporti tributari rientra nel potere riconosciuto agli enti territoriali dall'art.52 del d. lgs 15 dicembre 1997, n.446, di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e nella più ampia autonomia impositiva e finanziaria consolidata dall'art. 119 della Costituzione, la previsione di un termine per l'adozione dei regolamenti inerenti le entrate ad opera della fonte legislativa primaria, non comprime tale autonomia, ma assolve alle sue funzioni di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", che l'art.117, comma 2, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente.

A conferma della necessità di rispettare il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione si aggiunge la collocazione dell'art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, proprio nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, interessanti l'anno finanziario 2003.

Per quanto riguarda la concreta attuabilità del condono, si ritiene che, qualora l'ente locale non abbia deliberato sanatorie per l'anno in corso, resta aperta la possibilità di approvare il relativo regolamento, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, anche per gli anni successivi al 2003.

In ordine alla prorogabilità delle attività di accertamento, si rileva che l'art. 10 della legge n.289 del 2002 non può essere applicato ai tributi locali, in quanto tale disposizione è stata dettata con esclusivo riferimento ai tributi erariali. L'unica proroga delle attività di accertamento e liquidazione prevista dal legislatore è quella di cui all'art.31, comma 16, in materia di imposta comunale sugli immobili.

Al di là di tali deroghe specifiche, che conferiscono carattere di eccezionalità alle suddette norme, non bisogna dimenticare la regola generale enunciata dall'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000^{art. 212}, in base al quale "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

IL DIRETTORE F.F.
Giampaolo de PAULIS

ε